



COMUNE DI VALGUARNERA
(Provincia di Enna)

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N 100 DEL 20/10/2015

OGGETTO: Approvazione schema di Bilancio di previsione 2015 - Bilancio 2016/2017 e Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017.

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE		PRESENTE	ASSENTE
FRANCESCA DRAIA	SINDACO	✓	
CONCETTA GRECO	ASSESSORE	✓	
ALFONSO TROVATO	ASSESSORE	✓	
VINCENZO SERRAVALLE	ASSESSORE	✓	
FABIO RICCOBENE	ASSESSORE		✓

4

1

Regolarità Tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore All. n. (2) che è parte integrante dell'atto deliberativo

Regolarità Contabile attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore All. n. (2) che è parte integrante dell'atto deliberativo

L'anno duemilaquindici, il giorno 20, del mese di ottobre,
alle ore 18,00 nella Sede Municipale del Comune di Valguarnera.

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Alfredo Verso.

VISTO l' O.R.E.L.;

VISTA la L.R. n° 44/91;

Visto l'art.12 della L.R. 30/00;

Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;

Visti i pareri di Regolarità Tecnica e contabile (allegato n. 2);

Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi e accertati;

DELIBERA

- 1) **Approvare** la proposta allegata predisposta dagli uffici competenti e proposta dall'Assessore al BILANCIO che fa parte integrante del presente atto.
- 2) **Demandare** ai Responsabili di Settore di compiere gli atti gestionali conseguenti il presente provvedimento.
- 3) **Dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Generale
Alfredo Verso



L'Assessore Anziano




Il Sindaco
Francesca Draia



Proponenti la deliberazione

Assessore al bilancio



Vista:



- a) la legge della regione siciliana n. 9 del 07/05/2015, pubblicata nella GURS n. 20 del 15/05/2015, che ha disposto, con l'articolo 6 comma 10 lettera b, il rinvio dell'applicazione del D. lgs. n. 118/2011 come modificato, al 1 gennaio 2016, e che pertanto per l'anno 2015 non si applicano le modifiche al TUEL apportate dalla normativa citata;
- b) la legge regionale n. 12/2015 che ha modificato quanto disposto in precedenza con l'obbligo per gli enti di adeguarsi ai principi dettati dalla contabilità armonizzata sin dal 01 gennaio 2015;

Premesso che:

- a) con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 31/08/2015 è stato deliberato il rendiconto della gestione 2014;
- b) Con delibera di giunta comunale n. 77 del 31/08/2015 è stato approvato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi e determinato il fondo pluriennale vincolato di parte corrente € 410.145,36 e il fondo pluriennale vincolato di parte capitale in € 494.569,56;
- c) Con deliberazione di giunta comunale n. 20 del 09/02/2015 si è provveduto a deliberare la proroga dei principi contabili, tenendo conto che la normativa nazionale ha previsto un avvio graduale dell'armonizzazione contabile e che pertanto gli enti locali, in base al disposto regionale si dovevano ad essa conformare;
- d) Con deliberazione di giunta comunale n. 99 del 20/10/15, come disposto dalla normativa vigente, si è predisposta delibera per il consiglio comunale che prevede il ripiano in n. 30 anni;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti della sezione delle Autonomie n. 4 SEZ. AUT/2015/inpr con la quale vengono adottate le linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle Regione e degli Enti locali (d.lgs n. 118/2011, integrato e corretto dal D. Lgs. n. 126/2014);

Tenuto conto che la deliberazione citata recita:

“L’impianto del d.lgs. n. 118/2011 (novellato dal d.lgs. n. 126/2014) si pone sulla scia dei principi affermati dalla giurisprudenza del Giudice delle leggi, che ha accompagnato e “costituzionalizzato” alcuni principi che sono a fondamento del nuovo ordinamento contabile armonizzato degli enti territoriali. [...] Il rispetto delle regole di convergenza e di stabilità dei conti pubblici presuppone, infatti, che i bilanci preventivi e successivi delle Amministrazioni interessate al consolidamento non siano frutto di pratiche contabili – ancorché formalizzate in atti di natura legislativa – suscettibili di alterare la consistenza dei risultati economico-finanziari. Per realizzare in concreto le finalità del coordinamento finanziario, poste dall’art. 117, comma 3, Cost., il controllo dell’equilibrio di bilancio non può limitarsi alla sua veridicità, ma deve estendersi alla sua sostenibilità e conservazione nel tempo [...] Il principio della copertura finanziaria di cui all’art. 81 Cost., di fatto, assurge a clausola generale inderogabile in grado di abbracciare tutti i fenomeni di squilibrio strutturale dei bilanci e di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile. Con la sentenza n. 70/2012, la Corte ha avuto modo di precisare che nell’ordinamento finanziario delle Amministrazioni pubbliche, “i principi del pareggio e dell’equilibrio tendenziale, fissati nell’art. 81 della Costituzione, si realizzano attraverso due regole, una statica e l’altra dinamica: la prima consiste nella parificazione delle previsioni di entrata e spesa; la seconda, fondata sul carattere autorizzatorio del bilancio preventivo, non consente di superare in corso di esercizio gli stanziamenti dallo stesso consentiti”. [...] Il principio di unità del bilancio, insieme a quelli di integrità ed universalità, costituisce «profilo attuativo» dell’art. 81 della Costituzione. Esso esige che tutte le entrate correnti, a prescindere dalla loro origine, concorrano alla copertura di tutte le spese correnti, con conseguente divieto di prevedere una specifica correlazione tra singola entrata e singola uscita, salvo le deroghe espressamente previste dalla legge (Corte cost., sentenze nn. 192 del 2012 e 241 del 2013).”

Tenuto altresì conto che la stessa deliberazione in merito al fondo pluriennale vincolato, determinato con la deliberazione di giunta comunale che ha riaccertato i residui attivi e passivi recita:

“Il nuovo modo di rappresentare la programmazione, gestione e rendicontazione delle spese pubbliche valorizza la variabile temporale nell’impiego delle risorse acquisite. L’ordinamento precedente era caratterizzato da una sostanziale a-temporalità della programmazione e gestione degli impieghi di risorse: con i residui “tecnici” e con gli impegni degli accantonamenti di risorse, la rappresentazione contabile si rendeva opaca e non consentiva di valutare i tempi dell’azione amministrativa in termini di effettivo impiego delle risorse acquisite, misurato da obbligazioni



giuridicamente perfezionate e scadute, e di determinazione della distanza temporale tra il momento di acquisizione dei mezzi finanziari e il momento del loro impiego. Si realizza nel nuovo contesto il vero significato programmatico e di controllo del Fondo pluriennale vincolato che deriva dal riaccertamento straordinario dei residui: rappresentare e gestire, in modo responsabile e controllato, il divario temporale esistente tra il momento del reperimento delle entrate, di norma vincolate, e quello del loro utilizzo per il raggiungimento delle finalità istituzionali, legate all'esercizio delle funzioni fondamentali dell'ente".

Considerato che in merito al fondo di crediti di dubbia esigibilità da iscrivere obbligatoriamente nel bilancio 2015 2017 la stessa deliberazione afferma che:

"La riforma contenuta nell'armonizzazione della contabilità degli enti territoriali di cui al d.lgs. n. 118/2011 introduce, a livello di sistema, la necessità di realizzare flussi finanziari di entrata in grado di alimentare i flussi di uscita. Con il principio della contabilità finanziaria potenziata si pone l'accento sui crediti e debiti scaduti, abbandonando la tradizione di una contabilità di diritto fatta di crediti e debiti potenziali. La competenza finanziaria diviene, così, una competenza realizzativa, in cui i crediti e i debiti che scadono nell'esercizio devono poter garantire, tra loro, un perfetto equilibrio di flussi finanziari. Non si potrà più pervenire al pareggio dei bilanci, prima solo di competenza e ora anche di cassa, esponendo le entrate proprie soggette a dubbia o difficile esazione senza averle opportunamente controbilanciate con un Fondo crediti di dubbia esigibilità almeno pari all'importo derivante dalla valutazione del trend storico del quinquennio precedente relativo alle entrate che presentano una accentuata criticità nella fase di riscossione. Ciò, se da un lato conferisce indiscutibile attendibilità al documento di programmazione finanziaria ai fini dei suoi equilibri effettivi, dall'altro costringe l'ente a ricondurre la spesa corrente alla sua effettiva potenzialità: non sarà più possibile spendere più di quanto si realizzi. Invero, l'elasticità concessa dal legislatore nella fase transitoria (2015-2019), in ordine alla misura dell'accantonamento da iscrivere a preventivo per fronteggiare i crediti di dubbia esigibilità riportati nella competenza, potrebbe compromettere gli equilibri effettivi di bilancio appena ritrovati. Sarebbe quindi principio di sana gestione, ove le condizioni finanziarie lo consentissero, accantonare quote maggiori rispetto al minimo previsto, soprattutto se fosse prevedibile una flessione di entrate nei bilanci futuri capaci di assorbire le differenze trasferite in avanti. Le previsioni di cassa dovranno tener conto delle date effettive degli introiti iscritti a competenza (e incidentalmente a residui), ed essere opportunamente decurtate della parte inesigibile in modo da rappresentare compiutamente, e con elevata attendibilità, il flusso di entrata presumibile. Proprio la presa di



coscienza della differenza, talvolta anche sostanziosa, tra le entrate iscritte a competenza ed il loro grado di realizzazione, deve indurre amministratori e dipendenti pubblici a rivedere i loro comportamenti e a concentrarsi sul miglioramento della riscossione in termini di velocità e di rendimento: soltanto la tempestività e l'accuratezza delle riscossioni potranno garantire una regolarità dei flussi finanziari e il mantenimento dei livelli di qualità e quantità dei servizi oggi resi. [...]

PREMESSO che il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 come modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42, all'articolo 10 stabilisce che [articolo 10 comma 1] <<il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascuno esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale;>>.

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare:

- il comma 12, il quale dispone che dal 1 gennaio 2015 gli enti locali di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, mentre nella spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale;

- il comma 13, il quale prescrive che il bilancio di previsione relativo all'esercizio 2015 predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011 sia allegato al bilancio di previsione avente natura autorizzatoria, cioè agli schemi DPR 194/1996;

- il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;



- Il comma 17 che recita: <<in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2016 gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 – 2017 per l'annualità 2016, riclassificati secondo lo schema di cui all'allegato 9>>..

DATO ATTO pertanto che per l'esercizio 2015 , per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano così articolati: - bilancio di previsione annuale dell'esercizio finanziario 2015 redatto secondo gli schemi di cui al DPR 194/1996, che conserva valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; - bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 redatto secondo gli schemi di cui al DPR 194/1996, che conserva valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; relazione previsionale e programmatica redatta secondo gli schemi di cui al DPR 326/1998; - bilancio di previsione finanziario, secondo gli schemi del D.lgs. n. 118/2011, per il triennio 2015-2017, che assume solo funzione conoscitiva, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri.

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi riclassificati in base al principio dell'armonizzazione contabile di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi,

CONSIDERATO che, come previsto dagli articoli 12 e ss. del citato D. Lgs. 118/2011, si prevede la reintroduzione della previsione di cassa,

Richiamato l'articolo 3 che recita:

[comma 1] Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto:

- della programmazione (allegato n. 4/1); - della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2); - della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3); - del bilancio consolidato (allegato n. 4/4).

[comma 2] I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili.



Visto pertanto che i principi generali o postulati di bilancio ai sensi e per gli effetti dell'allegato come richiamato dal sopra riportato articolo 3 sono i seguenti:

1. Principio dell'annualità 2. Principio dell'unità 3. Principio dell'universalità 4. Principio dell'integrità 5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità 6. Principio della significatività e rilevanza 7. Principio della flessibilità 8. Principio della congruità 9. Principio della prudenza 10. Principio della coerenza 11. Principio della continuità e della costanza 12. Principio della comparabilità e della verificabilità 13. Principio della neutralità 14. Principio della pubblicità 15. Principio dell'equilibrio di bilancio 16. Principio della competenza finanziaria 17. Principio della competenza economica 18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma

CONSIDERATO che dal 1 gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio o postulato generale n. 16 della competenza finanziaria, definito dal legislatore potenziata, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza.

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio, sia negli schemi di cui al DPR 194/1996 che negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi, tenuto conto che in base al nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata ogni entrata ed ogni spesa deve essere imputata all'esercizio in cui si prevede sia esigibile.

Dare atto che mediante la voce "di cui FPV", già come determinata nella delibera di riaccertamento straordinario dei residui e come si determinerà dopo l'approvazione del bilancio di esercizio sarà riferita a quelle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi poiché non possono essere considerate nell'esercizio obbligazioni giuridicamente perfezionate.

Richiamati integralmente i punti nn. 21 e 3 dell'allegato 4/2 del D. lgs. n. 118/2011 come modificato relativi all'iscrizione in bilancio delle poste di entrata e della spesa

DATO atto che:

-
- a) il programma triennale delle opere pubbliche è stato adottato dal Consiglio Comunale con atto deliberativo n 40 del 18/09/2015;



- b) Con la deliberazione di giunta comunale n. 87 del 30/09/2015 è stato approvato il piano annuale e triennale delle assunzioni;
- c) Con la deliberazione di giunta comunale n. 22 del 16/02/2015 sono state destinate le risorse dei proventi per il codice della strada;
- d) Con la deliberazione di consiglio comunale n. 56 del 28/09/2015 si è proceduto alla verifica della quantità e qualità delle arre e fabbricati da destinare a residenza attività produttiva e terziario e determinazione del prezzo di cessione per ciascuno tipo di area o di fabbricato;
- e) Con la deliberazione di consiglio comunale n. 61 del 28/09/2015 si sono stabilite le tariffe tari per l'anno 2015;
- f) Con la deliberazione n. 92 del 30/09/2015 sono state determinate e quantificati le tariffe per i posteggi pagamenti;
- g) Con la delibera n.98 del 19/10/2015 è stato deliberato il piano contenimento delle spese ;

Vista la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;

Considerato che in relazione previsionale e programmatica sono stati riportati:

- Il prospetto del rispetto dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità interno in previsione;
- Il piano programma delle collaborazioni autonome di cui all'art. 46, comma 2, Legge 133/2008(eventuale);
- limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione (art. 46, comma 3, Legge 133/2008);
- limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative (art.9, comma 28 del D.L.78/2010, come modificato dall'art. 4, comma 102 della Legge 12/11/2011, n.183);
- i limiti massimi di spesa disposti dagli art.6 e 9 del D.L.78/2010;
- i limiti massimi di spesa disposti dall'art. 1, commi 138, 141, 143, 146 della Legge 20/12/2012 n. 228;
- i limiti massimi di spesa disposti dai commi da 8 a 13 del d.l. 66/2014;
- il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006. DELIBERAZIONE CORTE DEI CONTI N. 27/2015

Visti i seguenti allegati che formano parte integrante della presente deliberazione:



[bilancio secondo gli schemi del d. lgs n. 267/2000]

- a) parte entrata sintetico 2015;
- b) parte entrata analitico 2015;
- c) parte spesa sintetico 2015;
- d) parte spesa analitico 2015;
- e) Analisi economico e funzionale delle spese 2015 ;
- f) Entrate 2015 2017;
- g) Spese per programmi ed interventi 2015 2017;;
- h) Quadro generale riassuntivo 2015/2017;
- i) Relazione previsionale e programmatica 2015/2017;

[bilancio secondo gli schemi del d. lgs n. 118/2011]

- a) Bilancio spesa ;
- b) Bilancio spesa per missioni;
- c) Bilancio spesa corrente per macroaggregati;
- d) Bilancio Entrata;

DATO ATTO che il Comune di Valguarnera non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000.

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;
- Legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di stabilità 2015). RICHIAMATO il D.M. 16 marzo 2015, pubblicato sulla G.U. n. 67 del 21 marzo 2015, ai sensi del quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 è stato prorogato al 31 maggio 2015.

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese



DELIBERA

- a) Di approvare lo schema del bilancio di previsione 2015, e del bilancio 2016 2017;
- b) Di approvare lo schema della relazione previsionale e programmatica per gli esercizi 2015 2017;
- c) Di prendere atto che dal riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui alla delibera n. 77/2015 emerge un DISAVANZO di Amministrazione di € 756.825,41, che con proposta di delibera di giunta comunale è stato ripartito in n. 30 esercizi per un importo annuo pari ad € 25.227,51;
- d) Di prendere atto che il bilancio in previsione rispetta l'obiettivo programmatico del patto di stabilità interno come da prospetto inserito nella relazione previsionale e programmatica;
- e) Di trasmettere la documentazione di cui sopra al Presidente del Consiglio Comunale e al Revisore Unico per gli adempimenti di propria competenza;
- f) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva;



19

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

(PROVINCIA DI ENNA)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONTABILE OGGETTO PROPOSTA:

RESPONASBILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della L. R. 30/00, in ordine alla regolarità tecnica contabile della proposta, si esprime il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

VALGUARNERA Lì, 20 10 2015



Il ragioniere generale
Dott. Calogero Centonze

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and curves, positioned to the right of the official stamp.



**COMUNE DI VALGUARNERA
(Provincia di Enna)**

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 100 del 8-10-15, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguarnera in data 22-10-15 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.11, comma I°, come modificato dall'art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

Sede Municipale, _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all'albo pretorio del Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal _____ è divenuta esecutiva il giorno 20-10-2015

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (L.R. n.44/94 art.12, comma 1) ;
- a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale, 20-10-2015

IL SEGRETARIO GENERALE